

Cass. pen., sez. III, 20-10-2011, n. 18905.

Integra il reato previsto dell'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633 la condotta di colui che, per trarne profitto, abusivamente duplichi o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore elettronico (fattispecie nella quale il titolare di una scuola informatica, organizzata in forma imprenditoriale, aveva abusivamente duplicato mediante un masterizzatore numerosi programmi per elaboratore, installandoli all'interno di sistemi informatici).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 20-10-2011, n. 18905

Parti: G.

Fonti:

Ced Cass., rv. 252512 (m)

Nel Repertorio: 2012, Diritti d'autore [2160], n. 29

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 171 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 25-01-2012, n. 8011.

Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 25-01-2012, n. 8011

Parti: S.

Fonti:

Ced Cass., rv. 252756 (m)

Nel Repertorio: 2012, Diritti d'autore [2160], n. 33

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 2 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 171 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 25-01-2012, n. 8011.

La duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una

parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 25-01-2012, n. 8011

Parti: S.

Fonti:

Ced Cass., rv. 252757 (m)

Nel Repertorio: 2012, Diritti d'autore [2160], n. 34

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 171 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Torino, 16-01-2009.

L'utilizzo dei codici sorgente di un programma per elaboratore (c.d. software) è lecita se volta a conseguire l'interoperabilità con altri programmi, sempre che tali attività siano eseguite dal licenziatario, da chi abbia diritto ad utilizzare una copia del programma, o, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Concorrenza (disciplina) [1510]

- Correttezza professionale

- Diritti d'autore

Giudicante: T. Torino, 16-01-2009

Parti: Fall. soc. Eway c. Soc. I.C. Software

Fonti:

Giur. it., 2010, 130

Giur. dir. ind., 2009, 646

Nel Repertorio: 2010, Concorrenza (disciplina) [1510], n. 192

Dottrina Foro Italiano:

Concorrenza (disciplina)

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2598 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 quater - massime**

d. leg. 10-02-2005 n. 30, art. 98 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 22-10-2009, n. 49385.

La detenzione di programmi per elaboratore, privi del contrassegno Siae,

informazioni
elettroniche
art. 102
quinto
l.d.a.

accertata in relazione allo svolgimento di attività libero professionale non può integrare il requisito della detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Reati
- Reato

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 22-10-2009, n. 49385

Parti: Bazzoli

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Foro it., 2010, II, 120

Riv. pen., 2010, 266

Riv. pen., 2010, 1008 (m), n. FORNER

Guida al dir., 2010, fasc. 2, 84, n. LEANDRO

Dir. informazione e informatica, 2011, 86, n. CORRIAS LUCENTE

Nel Repertorio: 2010, Diritti d'autore [2160], n. 138

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 171 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Forlì, 02-11-2007.

Nel caso di riproduzione abusiva di programmi per elaboratore non può essere invocata l'eccezione prevista dall'art. 71 sexies l.a., dato che è la stessa norma a legittimare l'attività di riproduzione di fonogrammi e videogrammi, unicamente se posta in essere da persona fisica e non da persona giuridica.

*d.o. (s. d.d.o.) =
doppie sul diritto d'autore*

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Opere dell'ingegno, utilizzazione libera
- Reati
- Reato

Giudicante: T. Forlì, 02-11-2007

Parti: Soc. N.

Fonti:

Merito, 2008, fasc. 4, 61, n. SIROTTI GAUDENZI

Nel Repertorio: 2008, Diritti d'autore [2160], n. 176

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 71 sexies - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 171 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Roma, 31-10-2005.

La normativa sul diritto d'autore, così come modificata dall'art. 2 l. 18 agosto 2000 n. 248, che ha introdotto l'art. 181 bis l.a., prevede l'obbligatorietà del contrassegno Siae su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali destinati al commercio o alla cessione in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

--- Estremi documento ---**Archivio:** giurisprudenza**Voce e sottovoci:**

Diritti d'autore [2160]

- S.i.a.e.

- Società italiana autori ed editori

Giudicante: T. Roma, 31-10-2005**Parti:** Soc. Play Press Publishing c. Siae**Fonti:**

Dir. autore, 2006, 410, n. PIETROLUCCI

Annali it. dir. autore, 2008, 533

Nel Repertorio: 2006, Diritti d'autore [2160], n. 220**Dottrina Foro Italiano:**

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 181 bis - massime**

l. 18-08-2000 n. 248, art. 2 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bologna, 04-07-2005.

In un procedimento cautelare per contraffazione di software, compete al ricorrente l'onere di provare che il programma per elaboratore è in possesso dei requisiti richiesti ai fini della tutela d'autore e l'identità del software che si assume realizzato attraverso contraffazione.

--- Estremi documento ---**Archivio:** giurisprudenza**Voce e sottovoci:**

Procedimenti cautelari [5185]

- Diritti d'autore

- Procedimenti cautelari in genere

Giudicante: T. Bologna, 04-07-2005**Fonti:**

Dir. Internet, 2006, 43, n. SCORZA

Nel Repertorio: 2006, Procedimenti cautelari [5185], n. 44**Dottrina Foro Italiano:**

Procedimenti cautelari

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2697 - massime**

c.p.c., art. 700 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 2 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 103 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. civ., sez. I, 21-07-2011, n. 16041.

Il contratto di licenza esclusiva di software, in cui sia previsto il patto in forza del quale il licenziatario non possa trasferire i diritti di utilizzazione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti di esclusiva, non comporta, ove intervenga la cessione dell'azienda del licenziatario, il subentro del cessionario dell'azienda nel rapporto di licenza.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

Giudicante: Cass. civ., sez. I, 21-07-2011, n. 16041

Parti: Soc. Siram c. Soc. Enel rete gas

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Foro it., 2012, I, 509, n. DI PAOLA

Nel Repertorio: 2012, Diritti d'autore [2160], n. 21

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2558 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 bis - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 ter - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. civ., sez. I, 12-01-2007, n. 581.

Il programma per elaboratore (software) è tutelato, al pari delle altre opere dell'ingegno, solo se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate ed organizzate in modo autonomo e personale (nella specie, la suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva accertato - anche sulla scorta di una ctu - l'originalità di un programma per elaboratore, individuandola - rispetto ad altri programmi simili, perché volti a risolvere la medesima esigenza applicativa - nell'adattamento dell'architettura applicativa al caso e all'ambiente tecnologico di riferimento, nella specie il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Informatica

- Informatica giuridica e diritto dell'informatica

- Opere dell'ingegno, in genere

Giudicante: Cass. civ., sez. I, 12-01-2007, n. 581

Parti: Soc. Oil meter sistemi c. Soc. Fintag

Fonti:

Massime ufficiali

Sentenza integrale

Foro it., 2007, I, 3167

Corriere giur., 2007, 972, n. FITTIPALDI

Dir. Internet, 2007, 349, n. MOSCON

Dir. autore, 2007, 510

Dir. ind., 2007, 489, n. PALOMBELLA

Resp. e risarcimento, 2007, fasc. 4, 49, n. SGANGA

*CTU = Consulenza tecnica
d'ufficio*

Dir. e pratica società, 2007, fasc. 5, 58, n. ERRICO
Dir. autore, 2008, 69 (m), n. ZINCONE, SANTOPADRE
Annali it. dir. autore, 2008, 462

Nel Repertorio: 2007, Diritti d'autore [2160], n. 117

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 2 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Padova, 30-06-2003.

Poiché la realizzazione di una copia non consentita di un programma per elaboratore comporta anche la riproduzione (nella copia illecita) del marchio registrato a nome di chi quel programma ha ideato opponendovi il proprio marchio, ne consegue che il programma abusivamente riprodotto costituisce non solo una violazione del diritto d'autore ma integra anche una ipotesi di contraffazione di marchio ex art. 1 l.m. perché fa risultare come prodotta dal titolare del marchio quella specifica copia riprodotta abusivamente.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Padova, 30-06-2003

Parti: Microsoft corp. c. Soc. Computer Sace

Fonti:

Giur. it., 2004, 2353, n. BURZIO

Nel Repertorio: 2004, Diritti d'autore [2160], n. 112

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 bis - massime**

r.d. 21-06-1942 n. 929, art. 1 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 03-06-2002.

La cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo «considerando» della direttiva Ce 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell'esaurimento, di cui all'art. 64 bis l.d.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell'autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall'opera dell'ingegno rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell'opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Diritti di autore, di utilizzazione economica
- Diritti d'autore, in genere
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica

Giudicante: T. Milano, 03-06-2002**Parti:** Soc. Galgano informatica c. Soc. Mei**Fonti:**

Annali it. dir. autore, 2002, 838

Nel Repertorio: 2003, Diritti d'autore [2160], n. 80**Dottrina Foro Italiano:**

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 bis - massime**

direttiva Cee del consiglio 14-05-1991 n. 250 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 08-03-2002.

Salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione del programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni; l'ex dipendente risponde di duplicazione abusiva del programma, che pure sia stato frutto in tutto o in parte dell'opera del suo ingegno, quando operi al di fuori delle forme consentite dagli art. 64 bis, ter e quater, l. n. 633/1941 (integrata dal d.leg. n. 518 del 29 dicembre 1992).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza**Voce e sottovoci:**

Diritti d'autore [2160]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Reati
- Reato

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 08-03-2002**Parti:** Tavano**Fonti:**

Impresa, 2002, 1060

Riv. pen., 2002, 550

Nel Repertorio: 2002, Diritti d'autore [2160], n. 135**Dottrina Foro Italiano:**

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 bis - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 ter - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 64 quater - massime**

d. leg. 29-12-1992 n. 518 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Roma, 05-06-2008.

La previsione di cui all'art. 102 bis l. 633/41, introdotto dall'art. 5 d.leg. 169/99, inerente al diritto del titolare di una banca dati di vietare le operazioni di estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa, indipendentemente dalla sua tutelabilità a norma del diritto d'autore, non è applicabile alle p.a., le quali non hanno il diritto di impedire l'estrazione o il reimpiego delle informazioni contenute nelle banche dati da esse costituite, salvo che ciò non sia disposto da un'altra fonte primaria.

*p.e. = pubbliche
amministrazioni*

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Diritti d'autore [2160]
- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Roma, 05-06-2008

Parti: Soc. ed. Cierre c. Soc. poste it.

Fonti:

- Mass. red.
- Annali it. dir. autore, 2010, 688, n. SAPPA

Nel Repertorio: 2011, Diritti d'autore [2160], n. 126

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

- l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 bis - massime**
- d. leg. 06-05-1999 n. 169, art. 5 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 09-05-2007.

Pur sussistendo in capo alla spa Poste Italiane un diritto sui generis a tutela della propria banca dati relativa ai codici di avviamento postale, la pubblicazione da parte di un editore di un'opera (in volume e in cd-rom) contenente l'elenco di tali codici non comporta necessariamente la violazione dell'art. 102 bis l.a., qualora difetti la prova dell'estrazione di una parte sostanziale della banca dati anzidetta, né integra la contraffazione del marchio Cap, il quale, oltre ad essere caratterizzato da valenza descrittiva, non risulta registrato nel settore dell'editoria, né può ritenersi godere di notorietà, ed è quindi insuscettibile di tutela ultramerceologica.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Diritti d'autore [2160]
- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Milano, 09-05-2007

Parti: Soc. poste it. c. Soc. ed. Fag

Fonti:

Mass. red.

Annali it. dir. autore, 2008, 647

Nel Repertorio: 2009, Diritti d'autore [2160], n. 124

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Roma, 10-12-2007.

Il soggetto subentrato, in seguito a cessione di un ramo d'azienda, nei diritti del costituente di una banca dati contenente la versione informatica del repertorio farmaceutico ha diritto, ai sensi dell'art. 102 bis l.a., di vietare l'estrazione od il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della sua banca dati.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Roma, 10-12-2007

Parti: Soc. Elsevier Masson c. Federaz. ord. farmacisti it.

Fonti:

Mass. red.

Dir. informazione e informatica, 2008, 358

Annali it. dir. autore, 2009, 545

Nel Repertorio: 2008, Diritti d'autore [2160], n. 136

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 19-03-2007.

Le banche dati sono espressamente contemplate come opere protette ai sensi degli art. 1, 2° comma, l. n. 633/1941 e 2, 1° comma, n. 9, stessa l. e quivi definite come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, di guisa che gli elementi che definiscono una banca dati sono: a) che vi siano più dati che siano stati raccolti; b) che tali dati siano disposti sistematicamente o metodicamente; c) che essi siano individualmente accessibili mediante mezzi elettronici mentre non rileva che i dati presentino particolare originalità o pregio scientifico poiché la banca dati è tutelata come opera in sé, indipendentemente dalla natura dei suoi contenuti (in applicazione di questo principio il tribunale ha qualificato come banca dati un complesso di trecentoventisei schede di razze canine contenenti numerosi dati come foto, nome, informazioni relative a nazionalità ed origine della razza, descrizione fisica, descrizione del

carattere, indicazioni su utilizzo, alimentazione, gruppo Enci).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Reati
- Reato

Giudicante: T. Milano, 19-03-2007

Parti: M. G.

Fonti:

Dir. ind., 2008, 85, n. MUSSO

Nel Repertorio: 2008, Diritti d'autore [2160], n. 177

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 1 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 2 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Roma, 24-12-2004.

Il costitutore di una banca dati ha diritto, ai sensi dell'art. 102 l.a., di vietare l'estrazione od il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della sua banca dati, così come pure l'estrazione ed il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali di essa, qualora importino operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o gli arrechino un pregiudizio ingiustificato.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Roma, 24-12-2004

Parti: Soc. Europa concorsi c. Consiglio ord. architetti Roma

Fonti:

Annali it. dir. autore, 2006, 420

Nel Repertorio: 2007, Diritti d'autore [2160], n. 147

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Roma, 24-12-2004.

Della violazione dei diritti d'autore del costitutore di una banca dati, ex art. 102 l.a., rispondono, in concorso tra loro, sia il titolare del sito che ne riprende i contenuti, sia il suo web master.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Diritti d'autore [2160]
 - Danni e tutela del diritto d'autore
 - Informatica
 - Informatica giuridica e diritto dell'informatica
 - Violazione

Giudicante: T. Roma, 24-12-2004

Parti: Soc. Europa concorsi c. Consiglio ord. architetti Roma

Fonti:

Annali it. dir. autore, 2006, 420

Nel Repertorio: 2007, Diritti d'autore [2160], n. 148

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Catania, 08-01-2001.

Posto che l'art. 12 bis l.d.a. (che sancisce, tra l'altro, che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro) è norma insuscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, l'acquisto in capo al costituente dei diritti su di una banca dati realizzata a seguito di collaborazione libero-professionale potrà avvenire soltanto sulla base e nei limiti dell'esplicito consenso traslativo dell'autore.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Diritti d'autore [2160]
 - Diritti di autore, trasferimento
 - Diritti d'autore, in genere
 - Informatica
 - Informatica giuridica e diritto dell'informatica

Giudicante: T. Catania, 08-01-2001

Parti: Soc. ed. La Tecnica della scuola c. Soc. ed. Italia Oggi

Fonti:

Annali it. dir. autore, 2001, 610

Nel Repertorio: 2002, Diritti d'autore [2160], n. 73

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 12 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Catania, 08-01-2001.

Nella prospettiva di cui all'art. 102 bis l.d.a. (secondo il quale, a prescindere dalla ricorrenza di altre più ampie prerogative, il costituente di una banca dati ha il diritto, per la durata ed alle condizioni prescritte, di vietare le operazioni di estrazione ovvero di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati costituita), per parte non sostanziale di una banca dati, deve intendersi una percentuale non rilevante dei dati in essa contenuti e priva di coordinazione sistematica al suo interno, in quanto tale inidonea, se autonomamente riprodotta, a fungere da banca dati e a togliere valore alla

banca dati coperta dal diritto.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Diritti d'autore [2160]

- Danni e tutela del diritto d'autore
- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Violazione

Giudicante: T. Catania, 08-01-2001

Parti: Soc. ed. La Tecnica della scuola c. Soc. ed. Italia Oggi

Fonti:

Annali it. dir. autore, 2001, 610

Nel Repertorio: 2002, Diritti d'autore [2160], n. 120

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 102 bis - massime**

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma